

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 28/01/2026

FATTO

Con ricorso del 25.09.2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolta a codesto Collegio rappresentando di avere subito il blocco del conto titoli del ricorrente senza giustificazione.

A seguito della richiesta di informazioni del ricorrente, l'intermediario ha più volte affermato di non poter fornire le motivazioni del recesso e che avrebbe provveduto a chiudere il conto, liquidando le posizioni. Ha rilevato come l'intermediario abbia ipotizzato che il blocco fosse dovuto al flusso mensile di liquidità corrispondente al mantenimento versato al ricorrente – studente inoccupato – da suo padre, in ipotesi non conforme a qualche previsione antiriciclaggio. Tuttavia, queste ipotesi non hanno mai trovato conferma, dato che l'intermediario si rifiuta di fornire spiegazioni.

In tale contesto, ha evidenziato l'impossibilità di trasferire i titoli ivi conservati o prelevare liquidità. Tanto premesso, il ricorrente domanda che l'intermediario sia condannato ad esplicitare le motivazioni del blocco del conto titoli, consentire al ricorrente di trasferire i titoli nonché corrispondere al ricorrente un risarcimento del danno non patrimoniale, relativo al tempo perduto.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni, nonostante gli sia stato trasmesso il ricorso in data 07/10/2025.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne nello specifico, la richiesta di parte ricorrente di ottenere le motivazioni rispetto al blocco titoli eseguito (in modo pretesamente illegittimo) dall'intermediario, oltre alla istanza di sblocco dei fondi al fine di poterli trasferire presso un terzo ed, infine, alla domanda di risarcimento dei danni causati dal comportamento inadempiente della resistente

Orbene, sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, intorno alla metà di marzo 2025 il medesimo è stato avvisato dal resistente del blocco del suo conto titoli, senza l'indicazione del motivo, con la

precisazione che entro un periodo massimo di un mese il rapporto sarebbe stato definitivamente chiuso.

Il ricorrente ha richiesto assistenza tramite l'app del resistente.

Dopo aver inoltrato le risposte incomplete del bot dell'intermediario a un operatore, ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che sarebbe stato ricontattato. Tuttavia, sulla base di quanto affermato dalla parte istante, quest'ultimo non è stato ricontattato per le successive tre settimane.

A questo punto, nell'aprile 2025, il ricorrente ha contattato nuovamente l'assistenza che inizialmente gli ha assicurato l'imminente riattivazione del conto titoli e, successivamente, ha affermato che la chiusura era da ritenersi irreversibile.

Secondo quanto affermato nel ricorso, il blocco del conto attualmente non gli consente in alcun modo di agire sui propri titoli, trasferendoli o liquidandoli.

Non risulta dagli atti se il ricorrente abbia avviato una procedura di trasferimento titoli, rivolgendosi a un nuovo intermediario.

Orbene, in ordine alla motivazione del recesso, l'istante chiede che l'intermediario venga obbligato a fornire la motivazione del recesso dal conto titoli.

Sul punto, si osserva che il conto titoli è un rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza che le parti hanno la facoltà di recedere *ad nutum*. Secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, la previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso *ad nutum*, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione al cliente delle ragioni sottese.

Il cliente non potrà quindi avanzare su tale aspetto alcuna pretesa risarcitoria, fatta salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Quanto alle tempistiche del blocco dell'operatività, sebbene il conto non sia stato chiuso e cancellato immediatamente, sembrerebbe che comunque l'operatività del ricorrente su di esso sia stata immediatamente inibita, sin dal marzo 2025.

In tale direzione, va chiarito che in caso di recesso *ad nutum* dal conto titoli (art. 1838 c.c.), anche se detenuto da un consumatore, la legge non prevede espressamente un preavviso minimo, diversamente da quanto accade con le operazioni gestite in conto corrente, con l'apertura di credito o con le operazioni di credito bancario in generale.

Peraltro, non può non evidenziarsi che, in ogni caso, il blocco dell'operatività deve essere esercitato in conformità agli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. anche da punto di vista temporale, evitando ipotesi di sospensione "in tronco".

Per ciò che concerne l'esercizio del diritto di recesso, va altresì valutata la condotta dell'intermediario, alla luce dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Sotto questo profilo, occorre sottolineare che – in base alle chat in atti – al ricorrente era stato assicurato che sarebbe stato contattato per lo svincolo dei titoli e della liquidità, ma non risulta che l'intermediario si sia più messo in contatto con il cliente a questo scopo. In tale contesto, inoltre, non risulta che l'intermediario abbia riscontrato formalmente il reclamo dell'08/04/2025 né ha inteso costituirsi nel procedimento dinanzi all'ABF.

Ad ogni buon conto, il ricorrente dichiara che, almeno fino alla data di presentazione del ricorso, non aveva la possibilità di vendere o trasferire i propri titoli a causa del blocco del conto. Cionondimeno, non risulta dagli atti che il ricorrente abbia attivato formalmente una procedura di trasferimento titoli presso un intermediario terzo di destinazione, presso cui abbia aperto un nuovo conto.

In conclusione – ed aderenza agli obblighi di buona fede e correttezza previsti dall'art. 1375 c.c. - appare evidentemente censurabile il recesso dal conto titoli privo di motivazione ed, altresì, in assenza di preavviso.

Peraltro, non può negarsi che sussista un diritto pieno (e certamente non comprimibile) al trasferimento dei titoli.

In ordine alla domanda risarcitoria, codesto Collegio si richiama alla natura ripristinatoria e non punitiva delle responsabilità in ambito civilistico, chiarendo che secondo la regola generale che è dettata dall'art.

2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento» (Collegio di Roma, decisione n. 12109 del 22/11/2024).

Ed è la stessa Suprema Corte di Cassazione ad avere chiarito come il risarcimento del danno non patrimoniale sia ammissibile solo in caso di compromissione di interessi costituzionalmente rilevanti e, comunque, non a fronte di conseguenze di carattere c.d. "bagatellare", ossia futili o irrisorie.

Nella circostanza, all'assenza di prova del danno non può che consentire il rigetto della domanda risarcitoria avanzata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per aver receduto dal rapporto di deposito titoli senza preavviso e immotivatamente. Accerta inoltre il diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento dei titoli da parte dell'intermediario. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE